

12 OTT. 2011

N. 16486 / 2.6

Proposta di legge regionale

PdL N. 109

Disposizioni in materia di attribuzioni toponomastiche di beni del patrimonio regionale

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Attribuzione di toponimi

Art. 3 – Referendum confermativo

Art. 4 – Istituzione della Commissione Toponomastica Regionale

Art. 5 – Disciplina della Commissione Toponomastica Regionale

Art. 6 – Criteri per l'attribuzione dei toponimi

Art. 7 – Potere d'iniziativa

Art. 8 – Lapidi commemorative e monumenti

Art. 9 – Entrata in vigore e norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

VISTI:

- l'articolo 117 c. 3 e c. 4 della Costituzione;

CONSIDERATO:

- che la materia toponomastica, intesa complessivamente come intitolazione di nomi a beni pubblici, costituisce specifica competenza che, quanto meno per i beni di proprietà regionale, è attribuibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni, di cui all'art. 117 c.4 Costituzione;
- che il patrimonio di beni rientranti nella titolarità della Regione Toscana risulta avere, in alcuni casi, una particolare rilevanza storica e/o sociale di carattere locale e regionale, che porta quindi alla necessità di valorizzarne tale funzione tramite anche un'attribuzione toponomastica;
- che per questo appare opportuno un intervento legislativo atto a disciplinare la materia in questione, stabilendo la competenza per l'intitolazione e la procedura ed i criteri per l'attribuzione;

- che la titolarità dell'attribuzione spetta alla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione Toponomastica Regionale;
- che l'attribuzione di un toponimo non elimina ma si aggiunge alle classificazioni con cui tali beni sono considerati sulla base dell'ordinamento di legge statale o comunque sovraordinato da normative europee;
- che, visto il rilievo culturale e sociale delle intitolazioni stesse, si prevede la possibilità di attivare una consultazione referendaria, applicandosi le norme vigenti nell'ordinamento regionale eccetto alcune deroghe espresse contenute nella seguente legge;
- che la Commissione Toponomastica ha funzioni d'iniziativa e proposta verso la Giunta Regionale, compiendo quindi una fase istruttoria sulle richieste di intitolazione giunte da parte dei suoi componenti, di amministratori locali o da un numero qualificato di cittadini;
- che compete alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, la decisione sull'intitolazione o meno di tali beni, al fine di consentire un pieno apprezzamento delle motivazioni sottostanti e di altre valutazioni inerenti l'opportunità dell'intitolazione stessa;
- che occorre disciplinare l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana;

approva la seguente legge

ART. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana dispone l'intitolazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile, localizzato nel territorio regionale, coordinando la titolarità della toponomastica regionale con quanto di competenza dello Stato e degli Enti Locali.

ART. 2

Attribuzione di toponimi

1. I toponimi di strade di grande comunicazione, autostrade, strade ferrate, parchi, canali, acquedotti, monumenti di titolarità regionale e dei beni di cui all'art. 1, sono deliberati dalla Giunta Regionale, sulla base di parere obbligatorio espresso dalla Commissione Toponomastica Regionale.

2. L'attribuzione di un toponimo non elimina ma si aggiunge alle classificazioni con cui le strade e simili infrastrutture vengono considerate sulla base dell'ordinamento di legge statale o comunque sovraordinato da normative europee.

ART. 3

Referendum confermativo

1. L'attribuzione di toponimo di cui all'art. 2 può essere sottoposta a Referendum confermativo.

2. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di cui all'art.2; deve essere corredata da sottoscrizioni di cittadini maggiorenni, raccolte nell'arco di tre mesi, nel numero previsto dai successivi commi.

3. Al referendum partecipano i cittadini residenti nel comune ove è ubicato il bene di cui all'art. 1 oggetto di intitolazione; se il bene è ubicato in più comuni o province hanno diritto di voto i cittadini residenti in tali territori. In tali casi la richiesta è corredata da un numero di firme pari al 10% della popolazione residente nell'ambito territoriale considerato.

4. Qualora i proponenti la richiesta di cui al c. 2 ritengano il bene di rilevanza regionale, la richiesta stessa deve essere corredata da diecimila firme, raccolte in almeno otto province della Regione.
3. La presentazione della richiesta di cui al c. 2 non sospende l'efficacia della delibera di cui all'art. 2.
4. Il referendum ha validità qualora vi partecipino almeno il 30% degli aventi diritto.
5. Se il referendum confermativo ha esito negativo, rispetto alla delibera di cui all'art. 2 la Giunta Regionale procede ai sensi dell'art. 21-quinquies della l.241/1990.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina del titolo IV della Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.

ART. 4

Istituzione della Commissione Toponomastica Regionale

1. La Commissione Toponomastica Regionale ha sede presso il Consiglio Regionale ed è composta di nove membri, di cui quattro eletti dal Consiglio Regionale, tre nominati dal Presidente della Regione Toscana, quali esperti della materia, 2 dal Consiglio delle Autonomie Locali, fra i rappresentanti degli Enti Locali della Regione.
2. La Commissione esprime pareri *obbligatorii non vincolanti* e proposte Giunta Regionale sull'intitolazione dei beni di titolarità regionale, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti.
3. La Commissione Toponomastica può esprimere pareri anche esclusivamente sul merito del toponimo lasciando alla decisione della Giunta Regionale l'identificazione del bene cui riferire il toponimo stesso.
4. La Commissione è convocata dal Presidente con almeno 10 giorni di anticipo e per la sua validità è richiesta la presenza di almeno metà dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge funzioni di osservatorio sulle questioni della toponomastica nel territorio regionale toscano documentando gli atti formali, la verbalizzazione degli incontri sul merito, la cronologia degli interventi. Si esprime con pareri o relazioni informative quando richiesta da Comuni o Province della Regione.
6. La Commissione di cui all'art. 4 può proporre ai Comuni, nell'ambito delle loro competenze, specifiche indicazioni motivate per la denominazione di strade, piazze e lapidi commemorative e prevedere, a cura della Regione Toscana, la diretta apposizione di lapidi con iscrizioni commemorative e monumenti coerentemente con gli obiettivi di illustrazione della storia e della memoria civica toscana.
7. Per l'approfondimento di materie toponomastiche e relativamente alla storia toscana da cui può nascere l'iniziativa di rievocazione e nuove denominazioni, la Commissione può disporre l'organizzazione di convegni e momenti di studio di specifica rilevanza scientifica.
8. La partecipazione alla Commissione ha titolo onorifico.

ART.5

Disciplina della Commissione Toponomastica Regionale

1. La Commissione ha durata pari al mandato del Consiglio Regionale.
2. Nella prima seduta viene eletto il suo Presidente fra gli eletti del Consiglio Regionale, per appello nominale con voto limitato. Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità fra gli esperti.
3. La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. La

Commissione prima di assumere decisioni può disporre le audizioni che ritiene più utili, in particolare di amministratori dei comuni direttamente coinvolti con le scelte di merito.

ART. 6

Criteri per l'attribuzione dei toponimi

1. I toponimi caratterizzano storia e identità della Toscana anche con riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti, eventi storici della millenaria esperienza regionale.
2. In caso di riferimento a materie di particolare e rilevante significato i toponimi possono essere di caratteristiche di non diretta connessione con il territorio regionale, motivando adeguatamente le ragioni della scelta.
3. I toponimi riferiti a persone fisiche o fatti storici richiedono l'approvazione con la procedura speciale del voto a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione Toponomastica nel caso in cui si riferiscono a persone o eventi accaduti da meno di 10 anni.
4. L'eventuale modifica dell'intitolazione attribuita può avvenire solo in caso di motivate o dichiarate esigenze, da esplicitarsi nella delibera di cui all'art. 2 della presente legge.

ART. 7

Potere di iniziativa

1. Possono presentare proposte di toponimi alla Commissione di cui all'art. 4:
 - Consigli Comunali o Consigli Provinciali del territorio ove è ubicato il bene oggetto di intitolazione e tali proposte hanno carattere prioritario nell'esame della Commissione;
 - Presidente, Assessori, Consiglieri Regionali, ovvero Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, ovvero Presidenti, Assessori, Consiglieri Provinciali eletti nel;
 - almeno cento cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana, con le modalità decise dalla Commissione di cui all'art. 4.
2. La Commissione si esprime sulle proposte di cui al comma precedente entro sei mesi dalla data della loro presentazione. In caso di espressione di parere favorevole, entro 15 giorni dall'adozione della delibera, la trasmette alla Giunta Regionale per le determinazioni conseguenti, assieme agli atti di cui al c. 1 e ad ogni altra eventuale attività di approfondimento effettuata.

ART. 8

Lapidi commemorative e monumenti

1. La Regione Toscana promuove la collocazione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, sempre nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane.
2. Ai fini del c.1, in particolare per quanto riguarda la titolarità della potestà d'iniziativa e decisionale, si applicano le norme della presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore e norma finanziaria

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2012.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La materia toponomastica, intesa complessivamente come intitolazione di nomi a beni pubblici, costituisce specifica competenza che, quanto meno per i beni di proprietà regionale, è attribuibile alla competenza legislativa delle Regioni, soprattutto alla luce delle recenti modifiche del titolo V della Costituzione.

Con tali modifiche l'articolo 117 della Costituzione afferma al 2° comma le materie di legislazione esclusiva, ma in nessuna di queste ricorre la toponomastica come nemmeno la più generale competenza ecografica a cui il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 riconduce la toponomastica all'articolo 41.

Non trattandosi quindi di materia esclusiva dello Stato la materia può ricadere nella legislazione concorrente se si intende come "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" di cui al comma 3 della stessa norma costituzionale o invece competenza esclusiva delle Regioni se la materia viene considerata in riferimento al comma 4 dell'art.117 quando si afferma che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". In ambedue le ipotesi la Regione ha quindi potestà di intervenire sulla materia disciplinando la possibilità di attribuire nomi ai beni direttamente riconducibili all'Ente, sia che si tratta di beni demaniali o di patrimonio disponibile facendo principalmente riferimento a strade, piazze, parchi, beni immobili di vario genere, come anche commissionando e realizzando monumenti, targhe in ricordo, cippi commemorativi.

La procedura che si propone per l'intitolazione è quella di una deliberazione di Giunta regionale con parere obbligatorio da parte di una specifica Commissione, rappresentativa di consiglieri regionali e di esperti. E' evidente che i principi ispiratori della competenza toponomastica dovranno essere sempre quelli del rispetto dei principi che ispirano l'unità nazionale, evitando quindi una caratterizzazione regionale antagonista alla nazione italiana, così come l'espressione linguistica dovrà essere coerente con la correttezza d'uso della lingua italiana.

L'art. 1 della proposta definisce l'oggetto del provvedimento, ovvero l'intitolazione dei beni afferenti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione Toscana, compatibilmente con le competenze statali e quelle degli enti locali in materia.

In questo senso, l'art. 2, che stabilisce la competenza della Giunta Regionale all'attribuzione del toponimo, stabilisce al c. 2 che "l'attribuzione di un toponimo non elimina ma si aggiunge alle classificazioni con cui le strade e simili infrastrutture vengono considerate sulla base dell'ordinamento di legge statale o comunque sovraordinato da normative europee".

L'art. 3 disciplina il referendum confermativo dell'attribuzione del toponimo, stabilendo le modalità di presentazione della richiesta, il novero degli aventi diritto alla partecipazione al referendum e rinviando, per quanto non espressamente disciplinato, al titolo IV della l.r. 62/2007, riguardanti i referendum consultivi.

L'art. 4 istituisce la Commissione Toponomastica Regionale e ne disciplina le funzioni, tra le quali la più rilevante è quella riguardante l'espressione di pareri *obbligatori non vincolanti* e proposte Giunta Regionale sull'intitolazione dei beni di titolarità regionale, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti.

L'art. 5 disciplina le modalità di composizione ed i lavori della Commissione Toponomastica Regionale, affermando, in coerenza con la l.122/2010 ed in analogia con quanto statuito dalla l.r. 65/2010, che la partecipazione ai suoi lavori ha solo titolo onorifico.

L'art. 6 disciplina i criteri per l'attribuzione dei toponimi ai beni considerati dalla presente legge.


L'art. 7 riguarda invece il potere d'iniziativa. Essendovi, frapposta tra il soggetto richiedente e la Giunta Regionale (soggetto decidente) la Commissione Toponomastica Regionale, il potere di iniziativa è diffuso, poiché spetta agli amministratori locali del territorio ove il bene è ubicato o a cento cittadini residenti nel territorio regionale. La Commissione è chiamata ad esprimere parere su tali richieste; qualora esprima parere favorevole, essa trasmette gli atti alla Giunta Regionale per determinazioni conseguenti.


L'art. 8 afferma che la Regione Toscana promuove la collocazione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana e rinvia alle disposizioni della presente legge per determinare, a titolo esemplificativo, la titolarità del potere d'iniziativa e decisionale.

L'art. 9 contiene le disposizioni inerenti l'entrata in vigore della legge, prevista per il 1° gennaio 2012 al fine di consentire un'adeguata attività informativa al fine di conoscere le possibilità offerte da essa. Per questo si rinvia alle ordinarie leggi di bilancio la fissazione dei capitoli di spesa del bilancio regionale relativi all'attuazione della presente legge.


Per i consiglieri proponenti:


Eugenio Giani
(primo firmatario)




Paolo Bambagioni..... 


Caterina Bini.....


Enzo Brogi..... 


Vittorio Bugli..... 


Vincenzo Ceccarelli..... 


Nicola Danti..... 

Ivan Ferrucci..... 


Daniela Lastri..... 


Andrea Manciuoli..... 


Fabrizio Mattei..... 


Lucia Matergi..... 

Alberto Monaci.....


Gianluca Parrini..... 


Ardelio Pellegrinotti..... 


Rosanna Pugnolini..... 

Marco Remaschi..... 


Loris Rossetti..... 

Marco Ruggeri..... 

Marco Spinelli..... 

Pier Paolo Tognocchi..... 

Matteo Tortolini..... 

Gianfranco Venturi..... 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni in materia di attribuzioni toponomastiche di beni del patrimonio regionale”

articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno

Relazione tecnico-finanziaria

1) Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**)

* * * *

2) Oneri previsti

Non quantificabili. La determinazione è rimessa alle scelte di bilancio. Solo l'eventuale apposizione di lapidi di cui all'art. 9 comporta costi aggiuntivi, che saranno determinati dalle delibere di Giunta di cui all'art. 2. La partecipazione alla Commissione toponomastica regionale ha carattere onorifico, quindi non comporta oneri per il bilancio regionale.

- spesa annua a regime: decisione rimessa ai singoli bilanci annuali della Regione

- oneri di gestione: non determinabili

* * * *

3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

La quantificazione dei costi non si rende possibile, in quanto è rimessa alle disponibilità di bilancio determinate dal legislatore con gli strumenti ordinari.

L'intitolazione dei beni non comporta oneri diretti per l'ente; l'eventuale apposizione di targhe o lapidi di cui all'art. 9 comporta oneri per l'ente che saranno comunque quantificati nella delibera di Giunta di cui all'art. 2 della proposta.

La Commissione Toponomastica Regionale, la cui partecipazione ha titolo onorifico, non comporta oneri diretti per il suo funzionamento; vi sono costi indiretti derivanti dall'attività di supporto ad essa, che può essere svolta, come già avviene per strutture similari, da personale regionale già in ruolo.

Per i consiglieri proponenti:

Eugenio Giani
(primo firmatario)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the left of the printed name and title.